



## ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale  
Via Donato Faini - 87022 - CETRARO (CS) – ☎ (0982) 91081- 91294  
C. F. 86001890788 - C. M. CSIC872004 - codice univoco ufficio UFV13L  
e-mail: csic872004@istruzione.it- PEC: [csic872004@pec.istruzione.it](mailto:csic872004@pec.istruzione.it)  
Sito web: [www.iccetraro.edu.it](http://www.iccetraro.edu.it)  
codice IPA: istsc\_csic872004



Prot. n. 7333/I.1

Cetraro, 3 novembre 2022

Ai genitori degli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado

Agli esercenti la responsabilità genitoriale

Al personale docente della Scuola Secondaria di 1° grado

Loro sedi

Sito web

Oggetto: comunicazione del monte ore annuo personalizzato e deroghe ai fini della validità anno scolastico 2022/2023

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**VISTO**

l'art 5 del D. Lgs 13 aprile 2017, n. 62

*1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.*

*2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.*

*3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione*

**VISTO**

l'art. 11, comma 1 del D. Lgs 19 febbraio 2004, n. 54 "Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite";

**VISTO**

l'art. 2, comma 10 del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122 "Nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza richiesta dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la

*non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate”;*

- VISTO** l'art. 3, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122 *“L'ammissione all'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e successive modificazioni, è disposta, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico...”;*
- VISTO** l'art. 14, comma 7 del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;
- VISTA** la nota n. 2065 del 2 marzo 2011 della Direzione Generale per lo Studente per le *"assenze dovute allo svolgimento della pratica sportiva agonistica”;*
- VISTA** la C.M. n. 20 del 4 marzo 2011 prot.n. 1483;
- VISTA** la C.M. del 29 ottobre 2019, prot. n. 22190;
- CONSIDERATO** il calendario Scolastico Regionale per la Calabria per l'a.s. 2022/2023 emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 59 del 7 giugno 2022;
- CONSIDERATO** il decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 62 del 9 giugno 2022 *“Integrazione DPGR n. 59 del 7 giugno 2022 “Calendario scolastico 2022/2023 - D.Lgs. 31.12.1998 n. 112, art. 138 comma 1, lettera d)”*
- CONSIDERATA** la delibera n. 17 della seduta del Collegio dei docenti del 13 settembre 2022;

#### **COMUNICA**

il monte ore annuo di riferimento per la scuola secondaria di primo grado:

	<b>TEMPO NORMALE</b>	<b>TEMPO NORMALE + STRUMENTO MUSICALE</b>	<b>TEMPO PROLUNGATO</b>	<b>TEMPO PROLUNGATO + STRUMENTO MUSICALE</b>
<b>TEMPO ORARIO ANNUALE</b>	990 ore	1056 ore	1188 ore	1254 ore
<b><math>\frac{3}{4}</math> TEMPO ORARIO ANNUALE (limite minimo di presenze)</b>	743 ore	792 ore	891 ore	941 ore
<b><math>\frac{1}{4}</math> TEMPO ORARIO ANNUALE (limite massimo di assenze)</b>	247 ore	264 ore	297 ore	313 ore

**Deroghe** al suddetto limite massimo di assenze solo in casi eccezionali, certi e documentati a fronte di:

- assenze per ricovero ospedaliero;
- assenze documentate e continuative per gravi motivi di salute, terapie o cure programmate adeguatamente documentati da strutture pubbliche e/o private;
- assenze anche non consecutive, ma ricorrenti in quanto determinate da gravi patologie, terapie o cure mediche programmate e debitamente documentate;
- gravi motivi di famiglia adeguatamente documentati (es. attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza, lutti, malattie o gravi patologie di un componente del nucleo familiare);
- alunni stranieri inseriti a scuola ad anno scolastico iniziato o che devono recarsi, nel corso dell'anno, nei loro paesi di origine per inderogabili motivi di famiglia autocertificati da un genitore e notificati al Dirigente;
- partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;

- assenze di alunni stranieri per motivi legati alla loro cultura e alle tradizioni dei paesi di origine;
- interruzioni delle attività didattiche per calamità o eventi naturali;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
- ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale;
- assenze per motivi di salute connesse al contagio da SARS-CoV-2 adeguatamente documentate;
- condizioni personali di "fragilità" al rischio specifico Covid-19, adeguatamente documentate.

Il Dirigente scolastico  
*Giuseppe Francesco Mantuano*